



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo

Brixiae, 1603

Editto Per la notificatione de Legati pij.

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

EDITTO

Per la effecutione de Legati pij.

Carolus Borromæus S. R. E. tit. Sanctæ Praxedis Presbyter Card. Dei, & Apostolica Sedis gratia Archiepiscopus Sanctæ Mediolanensis Ecclesiæ.

DEsiderando noi che non periscano totalmente le pie volontà di quelle persone, che hanno lasciato ne i loro testamenti, ò per instrumenti di donazione, dotazioni, fondazioni, ò in qual si voglia altro modo, che in alcune Chiese di questa nostra Città, ò diocesi si celebri certo numero di Messe; ma hanno lasciato così poca limosina a chi le celebrerà, che non si troua facilmente, chi voglia pigliar carico di celebrarle; e proueder anco alla celebratione di quelle Messe, quali per legati, ò altre di sposizioni di varie persone, si deuriano celebrare in alcune Chiese dalli Rettori, ò administrators di esse Chiese; ma per il gran numero di esse Messe non se le può sodisfare.

E parimente desiderando leuar ogni occasione da quelli, a quali spetta il celebrare, ò far celebrare dette Messe, di rilaquearsi le conscienze.

Però in virtù di questo nostro Editto, e perentoria monitione, e requisitione, ammoniamo ogni, e qualunque persona tanto Ecclesiastica quanto Secolare, che habbi carico di essequir, ò di far essequir per qual si voglia obligatione simili legati, e carichi, ò veramente habbia interesse in far celebrare dette Messe per fondatione, erettione, ò dotatione di Cappelle; debba fra il termine di otto giorni prossimi a venire dopo Passione del presente nostro Editto, monitione, e requisitione, hauer data nota de gli oblighi di celebrar Messa, a quali per fondatione, ò dotatione, limosine, legati, donazioni, conuentioni, ò per qual si voglia causa è tenuto, & nel predetto tempo hauer dedutto in mano del Reuer. Dottore Messer Antonio Sordo Canonico di S. Nazaro di Milano, deputato da noi a questo effetto, tutti e ciascun testamento, legato, instru-

mento, e ragioni, per quali siano costituiti questi oblighi sopradetti; & insieme innanzi ad esso Dottore hauer dedutto ogni causa, ragione, interesse, ò pretensioni, per quali coloro che doueriano celebrare, pretédano che le Messe si debbano ridurre a minor numero, & quelli che deueno far celebrare, che siano, ò non siano in caso di riduzione; accioche considerato il tutto diligentemente, possiamo nella prossima nostra Sinodo Diocesana, con l'autorità concessa alli Vescouo dal Concilio di Trento, far sopra ciò, doue sarà bisogno, quella deliberatione, che per coscienza nostra ci parerà tornare a maggior honore, e culto di Dio, e utilità delle Chiese.

Altramente passato detto termine, tutti quelli che non haueranno fatto questa notificatione, e deduttione, saranno affretti da noi per ogni debito modo di giustitia al celebrare, e far celebrare tutte le Messe da principio imposte per le cause sudette, non admettendo le escusationi di tenuità de limosine, nè altra escusatione che sopra ciò volessero dappoi addurre.

In quorum &c. Dat. Mediolani in Palatio nostro Archiepiscopali die 29. Martij. 1572.

Carolus Cardin. Borromæus Archiepiscopus Mediolani.

EDITTO

Per la notificatione de Legati pij.

Carolus Borromæus, miseratione Diuina S. R. E. Tit. Sanctæ Praxedis Presb. Cardinalis, Sanctæ & Mediolanensis Ecclesiæ Archiepiscopus, & Vallis Soldæ Dominus, &c.

Volendo noi, si come siamo tenuti per debito de' officio nostro Pastorale, che ad ogni nostro potere siano eseguite, & adempite con effetto tutte le institutioni, e legati pij fatti a Chiese, luoghi, opere, e persone della Città, e diocesi nostra di Milano da qual si voglia persona dall'anno 1570. a dietro.

Perciò

Per ciò comandiamo con questo nostro Editto à ciascuna persona tanto Ecclesiastica quanto secolare, di qual si voglia, grado, stato, e conditione che sia, informata ò per rogito d'instrumenti, ò per hauerlo vdito dire, ò per qual si voglia altra notizia che habbi di dette institutioni, ò legati fatti à pie cause dal detto anno 1570. à dietro, li quali non siano fin qui stati adempiti, & effettuati; debba sotto pena di escommunicatione, da quale non possa esser assoluto, se non da sua Santità, ò da noi; nel termine di giorni 24. prossimi doppo la affissione del presente Editto; de quali ne assegniamo otto per il primo, otto per il secondo, e gli altri otto per il terzo, & vltimo perentorio termine, hauer notificato, quelli che habitano nella Città in mano del Cancelliero nostro infra scritto, e quelli che seranno nella diocesi in mano del Notario deputato dal Vicario foraneo del luogo oue sarà publicata, le institutioni, e legati pij sudetti, con la espressione de nomi, cognomi, habitatione de testatori, ò altri che habbino disposto; gli heredi d'essi, ò altri che siano tenuti ad esserquarli; i beni obligati per le cause sudette; le qualità, e quantità de legati e carichi; i nomi de Notari, che ne sono rogati, & tempo de rogiti; & in effetto darne tutta quella maggior chiarezza che sapranno; e potranno.

Comandiamo in oltre à tutti gli Arcipreti, Preuosti, Rettori delle Chiese si Collegiate come Parochiali di questa nostra Città, e diocesi, che in virtù di Santa obedientia, essendo loro ciò imposto, debbano nel tempo che in giorno di Festa si celebreranno li diuini officij, e mentre sarà maggior numero di popolo nelle lor Chiese, publicar il presente nostro Editto, e con ogni charità essortar tutti i fedeli Christiani dell'vno, e l'altro sesso à far le sudette notificazioni, à fine di non incorrere in escommunicatione.

Et accioche questo nostro Editto verissimilmente venghi à maggior notizia di ciascuno, vogliamo che ne sia affissa vna copia alla Chiesa nostra Cattedrale, vna al nostro Palazzo Archie-

piscopale, & vna à ciascuna Chiesa Collegiata sì della Città come della diocesi nostra. In quorum fidem, &c.
Dat. ex Palatio nostro Archiepiscopali Mediolani die Lunae 5. Maij. 1572.

Carolus Card. Borromaeus Archiep. Mediolani.

DECRETVM

De aquis, per Ecclesiarum, Clericorumq; agros ducendis.

Io. Baptista Castellius Protonotarius Apostolicus, & Canonicus Bononiensis, Illustrissimi, & Reuerendissimi D. Caroli Cardinalis Borromei Sanctae Mediolanensis Ecclesiae Archiepiscopi Vicarius Generalis, &c.

QVONIAM ad nostras sapienter aures deuenit, & ad aliquorum huius Curiae Archiepiscopalis Ministrorum deuenisse intelleximus, Laicos homines huius Ciuitatis, & Diocesis Mediolanensis egre admodum ferre, Clericos, Ecclesiarumq; Rectores, Administratoresve, cum eis pro sua, Ecclesiarumve suarum vtilitate, quana pro irrigandis agris ducere placuerit, Laicos ipsos etiam inuitos, ad propriorum praediorum alienationem pro alueo aqueductiue faciendo statutorum, ac constitutionum Mediolanen. iure compellere; ipsos verò Clericos Laicis hominibus ob similem aquarum deriuationem transitum in Ecclesia solo petentibus saepe denegasse, & denegare: Considerantesque hac in re non de Ecclesia, eiusve Ministrorum damno, sed vtilitate euidenti agi; tum ex eo, quod Clerici à Dominis aquarum per agros Ecclesiae decurrerunt facultatem ipsos agros irrigandi facile obtinere poterunt, ex eaq; irrigatione redditus Ecclesiae facile augebuntur; tum etiam ex pretio, quod ex praedij parte consequuntur, quae pro ipsius aquae alueo faciendo alienabitur; ex quibus fortasse causis nonnullos tam seculares, quam regulares Clericos iustitiae per fundos suos aquae ducendae, alias sponte animoque libenti

laicis